

TAR Catanzaro 02/03/1999 n. 250

legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.2.3, 21.4

Il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, pur restando formalmente inserito nell'ambito delle gare a licitazione privata, non presupponendo, tuttavia, un sistema di aggiudicazione automatica, presenta in realtà connotazioni tipiche dell'appalto concorso ed a quest'ultimo è sostanzialmente assimilabile. Nel procedimento di aggiudicazione di un contratto mediante appalto concorso l'Amministrazione non è vincolata ad aggiudicare i lavori al migliore offerente con esclusivo riguardo all'aspetto economico, in quanto il prezzo non costituisce l'esclusivo parametro determinante per l'individuazione della ditta aggiudicataria, ma solo uno degli elementi che concorre, insieme con altri, a determinare quale sia l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione stessa, sicché quest'ultima conserva un ampio potere discrezionale nel valutare comparativamente le singole offerte sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello patrimoniale, con riguardo alla capacità e serietà degli offerenti nonché alla rispondenza dei risultati emersi dallo svolgimento della gara in relazione ai fini da perseguire. Nell'aggiudicazione dei contratti della Pubblica amministrazione il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando per dar luogo ad esclusione dalla gara deve essere interpretato secondo il comune canone di ragionevolezza; pertanto, costituiscono mere irregolarità quelle carenze che siano assolutamente inidonee ad influire sulla certa conoscenza dello stato dei fatti da parte dell'Amministrazione e che comunque non possono far insorgere dubbi sulla paternità, veridicità e consistenza dell'offerta